

Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'appalto del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa (Brokeraggio assicurativo)

Gara n. 28/2022 - CIG 9103712CCA - SardegnaCAT tender_217007

CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO

Ch



SOMMARIO

ZIONE I - INDICAZIONI GENERALI	2
ART. 1 - Definizioni	3
ART. 2 - Oggetto del Contratto e dell'Appalto	4
ART. 3 - Durata e decorrenza del contratto - Opzione di rinnovo e Proroga tecnica	4
ART. 4 - Coperture assicurative nell'ambito dell'attività di ARST	4
ART. 5 – Oggetto del servizio	5
ART. 6 – Modalità di esecuzione del servizio - Obblighi del Broker	6
ART. 7 – Obblighi di riservatezza	8
ART. 8 – Compensi professionali del Broker	8
ART. 9 – Eventuale sospensione del contratto	9
ART. 10 – Pagamento dei servizi assicurativi	9
ART. 11 – Ulteriori obblighi del ARST	9
ZIONE II – CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	10
ART. 12- Penali per inadempienza	10
ART. 13 – Procedura per l'applicazione delle penali	10
ART. 14 - Garanzia definitiva	10
ART. 15 - Spese contrattuali e oneri	11
ART. 16 – Responsabilità dell'aggiudicatario e assicurazione RC	11
ART. 17 – Divieto di cessione del contratto e del credito – Divieto di subappalto	12
ART. 18 – Affiancamento di inizio fornitura	12
ART. 19 - Affiancamento e formazione del personale di ARST	12
ART. 20 - Fallimento	13
ART. 21 – Risoluzione del contratto	13
ART. 22 – Trattamento dei dati personali	12
ART. 23 – Controversie – Foro competente e procedure di ricorso	12
ART. 24 – Osservanza delle Leggi, disposizioni generali e rinvii	14
ART. 25 – Condizioni generali di contratto	13
ART. 26 – Stipulazione del contratto	13



SEZIONE I – INDICAZIONI GENERALI

ART. 1 - Definizioni

Amministrazione/Azienda	ARST S.p.A. via Posada n. 8/10 – 09122 Cagliari
Aggiudicatario o OEA	L'impresa ovvero il raggruppamento ovvero il consorzio di imprese che si aggiudicherà l'appalto oggetto della presente gara e ne erogherà i relativi servizi.
Broker	Il soggetto aggiudicatario dell'appalto
Capitolato Tecnico	Il presente documento, contenente le condizioni generali e speciali del Contratto che sarà stipulato fra ARST e l'Aggiudicatario.
Contratto	L'atto negoziale avente come oggetto l'affidamento all'Aggiudicatario dei servizi di consulenza e intermediazione assicurativa di ARST
Assicurato	Il soggetto destinatario delle prestazioni assicurative
Compagnia di assicurazioni	Impresa in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione per le coperture assicurative di cui ARST ha necessità o interesse alla sottoscrizione
Premio	La somma dovuta alle Compagnie di assicurazione in ragione delle coperture assicurative garantite, comprensivo dell'aggio spettante al Broker per la sua funzione
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale sono state attivate le garanzie assicurative
Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia di assicurazioni in caso di sinistro
Annualità assicurativa	L'anno che decorre dalla data di effetto della polizza alla data di scadenza della stessa
Giorno lavorativo	I giorni lavorativi vengono definiti in base a fasce orarie che vanno dalle ore 9:00 alle 18:00 nei giorni dal lunedì al giovedì e dalle 9:00 alle 14:00 il venerdì ad esclusione delle festività Nazionali e Regionali
Reperibilità	Periodo di tempo durante il quale viene data disponibilità per erogare il servizio





ART. 2 - Oggetto del Contratto e dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa (brokeraggio) finalizzato all'assistenza e consulenza relativa al programma assicurativo di ARST, nonché la collaborazione alla gestione e all'esecuzione dei contratti assicurativi, anche in relazione ai sinistri, alle politiche di valutazione e contenimento del rischio (Risk Management).

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D.Lgs. 7.09.2005, n. 209 (c.d. "Codice delle Assicurazioni"), attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e nel Regolamento dell'IVASS istituito con la L.135/2012.

La descrizione di massima dei servizi sotto riportata rappresenta, inderogabilmente, il minimo delle prestazioni contrattuali che dovrà erogare il broker, e non costituisce un limite alle stesse essendo il Consulente broker tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato esplicitamente, ritenuto opportuno e necessario ad assicurare il miglior risultato del servizio richiesto, anche in funzione della propria proposta ed offerta tecnica, presentata in sede di gara.

ART. 3 - Durata e decorrenza del contratto - Opzione di rinnovo e Proroga tecnica

La durata del servizio oggetto d'appalto, sarà di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, con obbligo della gestione delle polizze intermediate fino alla loro naturale scadenza (comprese proroghe contrattuali e tecniche) anche qualora il contratto di brokeraggio risulti terminato e comunque fino alla chiusura e completa definizione dell'ultimo sinistro relativo alle coperture assicurative intermediate dal broker risultante aggiudicatario

ARST si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, con decisione motivata in relazione al concreto realizzarsi degli obiettivi economici, tecnici e gestionali posti in essere dal broker, di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore anno (5+1), così come anche quanto stabilito nel Disciplinare di Gara.

ARST si riserva inoltre, di ricorrere alla proroga tecnica ai sensi dell'Art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, nelle more e per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell'espletamento di una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica indetta per l'individuazione del nuovo broker.

Il ricorso alla proroga potrà avvenire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in corso e per garantire la continuità del servizio stesso. La citata proroga potrà avere una durata fino ad un massimo di sei mesi da comunicarsi, mediante comunicazione scritta al broker, entro la scadenza del termine del contratto base.

Viene escluso ogni tacito rinnovo contrattuale dell'affidamento del servizio.

Nei casi previsti dalla Legge e per inadempienze di giusta causa, viene fatta salva la facoltà di risoluzione anticipato da parte di ARST, da esercitarsi con un preavviso non inferiore a giorni 90, come specificato ai successivi articoli 12, 13 e 21 del presente capitolato.

ART. 4 - Coperture assicurative nell'ambito dell'attività ordinaria

Le polizze attualmente in essere nel programma assicurativo di ARST, sono indicate nella tabella riportata qui di seguito:

NOTE AND COST ENGINEER TO VOTE TO A COST OF THE		
Ramo	Premio imponibile annuo (escluse imposte)	
ALL RISKS PATRIMONIO	€ 152.147,23	
ALL RISK VIE FERRATE	€ 134.887,64	



RCT/RCO	€ 73.619,62
RCT/RCO FERROVIE E METROTRAMVIE	€ 458.077,18
CORPI FERROVIARI	€ 118.000,00
LIBRO MATRICOLA AUTO RCA	€ 2.844.094,68
LIBRO MATRICOLA AUTO ARD	€ 326.869,66

L'operatore economico aggiudicatario è pertanto tenuto ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo di ARST, assumendosi l'impegno di collaborare (qualora esista) con il Broker uscente per un completo ed efficace trasferimento delle competenze, in conformità ai principi della deontologia professionale.

ART. 5 - Oggetto del servizio

L'incarico è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni di servizi e comprende le seguenti attività specialistiche che dovranno essere garantite nei confronti di ARST:

- Individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi alla natura ed all'attività istituzionale di ARST con verifica delle reali esigenze di trasferimento al mercato assicurativo dei rischi di ogni singola attività dell'Ente;
- presentazione del piano Risk Assessment, entro 60 giorni solari dalla richiesta di ARST con contestuale verifica dell'adeguatezza, in termini tecnici e giuridici, delle polizze esistenti rispetto ai rischi censiti, con individuazione di eventuali ulteriori coperture utili e/o necessarie, nonché degli accorgimenti tecnici che possono ridurre l'incidenza del rischio e i costi assicurativi;
- 3. Presa in carico e gestione del programma assicurativo (polizze, coperture, sinistri) in corso;
- 4. Ausilio e supporto al risk management nella individuazione e mappatura dei rischi attinenti alle specifiche attività di ARST;
- 5. Assistenza nelle fasi di gara di affidamento dei servizi assicurativi (ivi compreso il supporto per la redazione dei Capitolati di gara, d'intesa con gli uffici competenti degli Enti, nonché le attività volte alla verifica del contenuto dei contratti/polizze da sottoscrivere);
- 6. Analisi e gestione delle polizze assicurative durante la fase esecutiva delle stesse;
- 7. supporto nella gestione delle polizze ed in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali tra ARST e le Compagnie di assicurazioni (per il tramite del Broker), attraverso il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli con almeno trenta giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativa;
- Aggiornamento periodico dello stato dei rischi e dei sinistri e delle relative coperture assicurative, ivi
 compreso, laddove richiesto, l'analisi delle riserve dei singoli sinistri e valutazione e quantificazione dei
 sinistri;
- Assistenza continua nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatesi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, assicurando il massimo impegno per la tempestiva definizione delle pratiche da parte delle Compagnie Assicuratrici e per l'acquisizione, da queste ultime, di periodici ed aggiornati reports sull'andamento dei sinistri;
- Attività di formazione ed aggiornamento degli operatori indicati da ARST sulle problematiche e la legislazione concernente la materia assicurativa e organizzazione, assistenza, partecipazione in ordine a programmi didattici, di approfondimento e di formazione sui temi assicurativi e di Risk Management;
- 11. Laddove richiesto, attività di reportistica annuale con gli elementi principali del programma assicurativo, di interventi effettuati e di attività da effettuare a breve o a medio termine, consulenza e resa di pareri finalizzati alla analisi e risoluzione di problematiche assicurative connesse all'attività di ARST;





12. elaborazione di un report semestrale sull'andamento dei sinistri aperti, pagati, riservati e senza seguito, corredato da una valutazione tecnica ed eventuali proposte migliorative, che il Responsabile della gestione Sinistri dovrà presentare alla struttura tecnica preposta di ARST. Tale output dovrà essere prodotto, entro 30 giorni dalla scadenza del semestre, in un formato che consenta l'oscuramento dinamico di dati sensibili.

ART. 6 - Modalità di esecuzione del servizio - Obblighi del Broker

Il Broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse di ARST, osservando tutte le indicazioni e richieste che gli verranno fornite. In particolare, dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

È esplicitamente convenuto che restano in capo ad ARST l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Se non espressamente convenuto contrattualmente, il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti di ARST, né potrà impegnare in alcun modo ARST se non autorizzato preventivamente.

Il Broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri e con attività prevalentemente svolte nella propria sede e, garantendo la presenza - periodica o su richiesta - nella sede di ARST; sarà suo onere ricercare tutta la documentazione utile al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno di ARST di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso, i dati occorrenti e tutta la documentazione di competenza necessaria al Broker per svolgere il proprio lavoro. Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese e gli oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Il servizio dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.

L'Aggiudicatario dovrà istituire una **struttura organizzativa**, dedicata all'espletamento del servizio tutto descritto nel presente Capitolato. La struttura organizzativa deve essere, obbligatoriamente, composta da almeno cinque risorse (escluso il Responsabile del Servizio).

All'inizio dell'erogazione dei servizi richiesti, sarà presentata all'Operatore Economico Aggiudicatario, la struttura di riferimento di ARST per i servizi oggetto dell'affidamento, l'organizzazione ed in generale i soggetti coinvolti nel progetto. A coordinamento della struttura del broker, dovrà essere identificato un **Responsabile del Servizio** per tutte le attività che dovrà assumere, ivi compresa, la piena responsabilità dei rapporti con ARST.

L'Operatore Economico Aggiudicatario, attraverso la figura del Responsabile del Servizio incaricato o di altro Referente da lui indicato tra le figure professionali facenti parte dello Staff dedicato e proposto nel Progetto Tecnico di offerta, dovrà quindi garantire la presenza e l'assistenza, presso gli uffici del ARST per supportare la struttura interna aziendale nella gestione delle problematiche assicurative.

Come richiesto in Disciplinare di gara, vengono richiesti per la figura di Responsabile del Servizio:

- iscrizione nella sezione E o B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi detenuto dall'
 IVASS di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i. da almeno 2 anni;
- aver maturato esperienza nel settore del brokeraggio assicurativo nella sua qualità di responsabile dell'attività di intermediazione, con adeguate e specifiche competenze professionali in ambito P.A. e nella gestione di rischi tipici della TPL o clienti similari ad ARST.

Il Responsabile del servizio riferirà periodicamente in merito all'esecuzione delle attività contrattuali al Capo progetto nominato dal ARST.



Non ai fini di prerequisito richiesto ma ai fini di valutazione nei criteri di aggiudicazione, nella struttura dedicata, tra le figure professionali richieste al Broker per la fornitura del servizio e dell'incarico, viene richiesta espressamente la figura di **Specialista sinistri** con:

- almeno 2 anni di esperienza nella gestione di dei sinistri in ambito PA e/o Grandi clienti similari ad ARST;
- iscrizione nella sezione B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi detenuto dall'IVASS (ex ISVAP) di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.

L'OEA si obbliga a garantire, nell'ambito dell'attività prevista la reperibilità del **Responsabile del Servizio**, o suo delegato, nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (lunedì- giovedì dalle 9,00 alle 18,00, il venerdì dalle 9,00 alle 14,00) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia.

L'OEA si obbliga a garantire, nell'ambito dell'attività prevista la reperibilità dello **Specialista sinistri**, o suo delegato, nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (lunedì- giovedì dalle 9,00 alle 18,00, il venerdì dalle 9,00 alle 14,00) con adequata sostituzione per periodi di ferie o malattia.

I nominativi ed i curricula del Responsabile del Servizio e dello Specialista sinistri dovranno essere presentati in sede di offerta a corredo della relazione o Progetto Tecnico.

Le eventuali sostituzioni durante ed in corso della durata contrattuale e nell'esecuzione del servizio delle figure professionali indicate nel Progetto Tecnico in sede di offerta e facenti parte dello Staff dedicato al servizio, dovranno essere concordate preventivamente con ARST, dietro presentazione ed approvazione dei curricula, fermo restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento, senza oneri aggiuntivi per ARST.

Il Consulente broker aggiudicatario dovrà garantire un periodo di affiancamento e coordinamento nella fase transitoria di conclusione del servizio. Per fase transitoria di conclusione s'intende la fase contrattuale che precede la scadenza del contratto avente una durata stimata di 3 (tre) mesi.

In questa fase dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente Capitolato, le attività ulteriori volte a rendere possibile ed agevole il subentro del nuovo consulente broker selezionato. In particolare, dovranno essere trasferiti tutti i dati trattati e conservati dal Consulente broker nel corso dell'appalto ed ogni altro adempimento necessario per il corretto e completo passaggio delle competenze secondo i principi generali in materia ed il relativo codice deontologico.

Il broker dovrà comunicare ad ARST, tempestivamente, ed in ogni caso non oltre il termine massimo di 10 giorni dal perfezionamento dei relativi atti, ogni modifica inerente assetti proprietari, della propria struttura, dei propri rappresentanti, nonché degli organismi tecnici e amministrativi della stessa e a produrre, in tali casi, anche la documentazione suppletiva eventualmente richiesta da ARST. Il Broker si impegna altresì a comunicare tempestivamente e non oltre entro 5 giorni dalla relativa notifica, l'eventuale avvio da parte dell'IVASS di procedimenti sanzionatori amministrativi e/o disciplinari nei confronti dei propri legali rappresentanti.

Il broker si impegna inoltre a:

- a) assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. lgs n. 81/2008) adottando ed osservando nell'effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando ARST da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose;
- b) garantire l'idoneità, l'onestà, l'affidabilità, la riservatezza e la correttezza di comportamento del personale adibito allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto;
- c) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. a tal fine si impegna a:





- comunicare ad ARST tempestivamente e comunque non oltre i 7 giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone d delegate ad operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, il Broker si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. Il Broker si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi:
- o garantire che gli strumenti di pagamento, riportino, in relazione a ciascuna transizione inerente il presente appalto, il CIG attribuito dall'ANAC all'appalto cui i premi assicurativi si riferiscono.

ART. 7 - Obblighi di riservatezza

Il Broker si impegna a non divulgare notizie relative ad ARST di cui sia venuto a conoscenza, né ad eseguire o permettere che gli altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in relazione all'incarico affidatogli.

Il Broker si impegna altresì ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la massima riservatezza delle informazioni apprese nell'espletamento dell'incarico e si obbliga a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e di tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto su quanto disposto dalla vigente normativa in tema di violazione o uso illegittimo di notizie riservate.

Tutti i documenti, elaborazioni e dati prodotti dal Broker richiesti da ARST nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto (statistiche, prospetti, ecc.) sia in forma cartacea che elettronica, rimarranno di esclusiva proprietà di ARST, con divieto per il Broker di riprodurli, divulgarli o utilizzarli in qualsiasi modalità-

Ogni abuso sarà prontamente perseguito a norma di legge.

ART. 8 - COMPENSI PROFESSIONALI DEL BROKER

La remunerazione del Broker - mediante provvigione applicata ai premi assicurativi con provvigione pari alla percentuale definita in sede di aggiudicazione – è ad esclusivo carico delle Compagnie assicurative. Lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto non comporterà dunque per ARST il pagamento di alcun compenso, indennità o rimborso a qualunque titolo, ragione o causa derivanti direttamente o indirettamente dall'assunzione e dall'esecuzione dell'incarico.

Detta provvigione sarà applicata ai contratti assicurativi conclusi a seguito delle successive procedure di gara (come specificato nei relativi bandi) in cui ci si avvarrà della collaborazione del Broker.

Per le sole polizze perfezionate ed in essere alla data dell'aggiudicazione della presente gara, fermo restando gli obblighi e modalità di servizio riportati nel presente Capitolato Tecnico (o nell'Offerta Tecnica), resta convenuto e stabilito che al broker risultante aggiudicatario della presente procedura, resta convenuto e stabilito che le provvigioni da corrispondere al broker da parte delle Compagnie di assicurazione titolari dei contratti in corso e fino alla scadenza dei contratti stessi e delle eventuali proroghe tecniche previste non potranno superare il 6% del premio incassato per i Rami diversi dalla RCA/ARD, 3,00% per i Rami RCA/ARD, rapportato al periodo residuo di validità dei contratti stessi.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui ARST non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ARST si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime in un apposito verbale. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.



ART. 9 – Eventuale sospensione del contratto

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ARST si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime in un apposito verbale.

In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 10 – Pagamento dei premi assicurativi

ARST provvederà, nei termini e con le modalità convenuti e come di seguito indicati, al versamento del premio delle polizze assicurative direttamente nel conto dedicato ed indicato dalle Compagnie risultanti aggiudicatarie delle polizze assicurative stipulate per il tramite delle procedure avviate dal Broker.

All' atto del versamento dei premi alle Compagnie da parte di ARST, gli strumenti di pagamento andranno a riportare il CIG del contratto assicurativo cui il premio si riferisce.

Ai fini del pagamento, ARST effettua nei confronti della/e Compagnie Assicuratrici, le verifiche di conformità, nonché di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge. Nel caso in cui le citate verifiche abbiano esito non positivo, ARST – previa formale comunicazione alla Compagnia interessata ed al Broker - provvederà a versare direttamente al Broker i premi relativi ai contratti assicurativi, facendo e valendo, nel caso, esclusive condizioni e norme contenute nel punto B) che segue.

Il Broker si impegna ed obbliga comunque a trasmettere alla Stazione Appaltante i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) entro 60 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze;

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestazione di pagamento da parte della compagnia assicuratrice e/o del Broker, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento emesso a favore della Compagnia Assicuratrice, sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

I compensi provvigionali spettanti al Broker e relativi ai contratti assicurativi di cui sopra, stipulati tramite l'assistenza e le procedure avviate dal Broker stesso, verranno rimessi e versati dalle Compagnie nei termini e nei modi convenuti e comunque non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello del pagamento da parte di ARST sul conto corrente dedicato indicato dal Broker.

ART. 11 – Ulteriori obblighi di ARST

Oltre quanto previsto dal presente capitolato, ARST si impegna a:

- a) rendere noto, in occasione di procedure ad evidenze pubblica per l'affidamento delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo, all'esito dell'aggiudicazione della gara;
- b) inserire la clausola Broker nei capitolati d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi e citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del broker;
- c) informare il Broker dell'intenzione di procedere alla stipula e/o sottoscrizione di atti e/o contratti assicurativi ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, peraltro non vincolante per ARST;
- d) versare i premi di assicurazione dovuti secondo una delle due modalità e disposizioni enunciate nell' articolo 10;
- e) non servirsi, durante la vigenza del presente incarico, di altro Broker e/o consulente assicurativo;





- f) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.
- g) comunicare tempestivamente al broker qualsiasi accadimento che:
 - ☐ rappresenti sinistro attivo o passivo; ☐ comporti variazioni di rischio.

SEZIONE II - CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 12 - Penali per inadempienza

Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell'esecuzione della prestazione, a proprio insindacabile giudizio, l'Azienda ARST comunicherà, a mezzo raccomandata a.r., al broker i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare.

Nel caso si verificassero inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, ARST ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità dei fatti e ai giorni di ritardo rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato speciale, ovvero indicati nella lettera di contestazione, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni addebito. Comminate tre sanzioni pecuniarie in un anno, si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Inoltre, nel caso di gravi e ripetute inadempienze ARST avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'impresa aggiudicataria.

È fatto divieto all'aggiudicatario di interrompere o sospendere l'esecuzione del contratto con decisione unilaterale in ogni caso, anche quando siano in atto controversie con l'Azienda ARST.

Rimane inteso che verrà considerata inadempienza contrattuale contestabile, la sostituzione del Responsabile del Servizio senza il preventivo consenso di ARST e senza che venga proposto ed accettato dalla stessa ARST un sostituto con le medesime referenze e professionalità. (Profilo professionale non rispondente a quanto offerto e dichiarato in sede di procedura di gara).

ART. 13 – Procedura per l'applicazione delle penali

ARST, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della cauzione di cui al successivo Art. 14 del presente Capitolato tecnico; in tal caso, l'aggiudicatario si obbliga a reintegrare l'ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato da detto articolo. Il mancato reintegro nei termini previsti da ARST (entro 10 giorni dalla richiesta) comporterà per l'aggiudicatario le conseguenze previste dallo stesso articolo.

ARST potrà applicare penali nei confronti dell'aggiudicatario sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore presunto dell'appalto. Ulteriori inadempimenti daranno luogo alla risoluzione del contratto.

Resta in ogni caso salvo il diritto del ARST al risarcimento danni e alla risoluzione anticipata del contratto secondo quanto previsto all'art. 21 del presente Capitolato tecnico.

ART. 14 - Garanzia definitiva

A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente appalto o al medesimo correlati ai sensi di legge, il Broker costituisce in favore del ARST la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nell'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo Decreto Legislativo. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto. Resta fermo in ogni caso il diritto del ARST al risarcimento dell'eventuale maggior danno.



La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

ARST ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che sostenga di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Broker per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

ARST ha diritto di avvalersi direttamente della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali prescritte ai precedenti artt. 12 e 13, e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 6 "Modalità di esecuzione del servizio", all'art. 16 "Responsabilità dell'OEA e Assicurazione RC" ed all'art. 21 "Risoluzione del contratto", oltre il risarcimento di tutti gli ulteriori danni.

In ogni caso il Broker è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il ARST si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. In caso di inadempimento a tale obbligo il ARST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 15 - Spese contrattuali e oneri

Restano a carico dell'aggiudicatario tutte le spese e gli oneri per l'espletamento dell'incarico, i rischi allo stesso connessi nonché gli oneri derivanti dalla vigenza, per tutta la durata dell'incarico, della polizza di cui all'art. 112, comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005, meglio dettagliata al successivo art. 16.

I servizi oggetto del presente contratto non sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art. 10, punto 9) del D.P.R. 633/1972

In considerazione della tipologia di servizi oggetto di contratto non trova applicazione eventuale revisione dei prezzi.

ART. 16 – Responsabilità dell'aggiudicatario e assicurazione RC

Il Broker assume ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto ed è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti in materia.

L'OEA assume a proprio carico l'onere di risarcire ogni eventuale danno che possa derivare, per colpa o dolo propri o del personale impiegato nell'esecuzione del contratto, ad ARST, ai dipendenti di questo, ai terzi nonché alle cose di sua proprietà e pertinenza, con espressa esclusione di ARST da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

Il Broker è altresì responsabile dei danni derivanti dalla responsabilità civile professionale per l'attività di assistenza e consulenza svolta, per perdite patrimoniali arrecate da negligenze ed errori professionali propri ovvero negligenze, errori professionali ed infedeltà dei manager, dipendenti o collaboratori o comunque delle persone del cui operato risponde a norma di legge, in relazione all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali ad esso riferibili.

A fronte di tali obblighi, il Broker stipula la polizza assicurativa della Responsabilità Civile Professionale prevista all'art. 112, comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. dettagliata all'art. 11 del Regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006, con un massimale per sinistro non inferiore ad Euro 3.000.000,00.

La copertura assicurativa dovrà essere prestata fino al completo adempimento di tutte le prestazioni contrattuali e in essa dovranno essere considerati terzi anche i dipendenti del ARST. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 del c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni del Broker saranno opponibili al ARST.

Qualora dovesse venire meno, per qualsiasi fatto, la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione, da parte del ARST, della cauzione versata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.





L'aggiudicatario è tenuto a fornire, ad ogni scadenza, copia della quietanza di pagamento dei relativi premi e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla polizza di assicurazione.

Ove l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma 4, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Qualora dovesse venire meno, per qualsiasi fatto, la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione, da parte di ARST, della cauzione versata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta comunque ferma la responsabilità del Broker anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra.

ART. 17 – Divieto di cessione del contratto e del credito – Divieto di subappalto

Ai sensi dell'Art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/16 e s.m.i. si fa espresso divieto all'OEA di cedere in tutto o in parte il contratto.

Data la particolarità del servizio oggetto del presente appalto, è fatto divieto all'OEA di subappaltare anche solo parzialmente le prestazioni contrattuali non trova applicazione l'Art. 105 del D.lgs 50/16 e s.m.i.

Nel caso di violazioni in merito a quanto sopra predisposto le eventuali cessioni, subappalti o altra pattuizione istituita si intendono nulli e, pertanto senza alcun effetto nei rapporti con ARST il quale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto ed in danno il contratto.

ART. 18 - Affiancamento di inizio servizio.

Nel periodo successivo alla comunicazione dell'approvazione della proposta di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, all'OEA è data facoltà di richiedere ad ARST un periodo finalizzato alla formazione del personale da adibire al servizio, di cui al precedente art. 6, sì da consentirgli di acquisire una conoscenza approfondita delle attività di ARST stesso. La data di inizio del periodo di formazione, della durata massima di 5 giorni lavorativi, sarà comunicata da ARST. Nel corso di detto periodo, la cui pianificazione di dettaglio dovrà essere concordata con ARST le attività formative saranno curate dallo stesso ARST. Si precisa che durante tale attività non verrà riconosciuto all'OEA alcun corrispettivo. Si precisa, altresì, che l'attività di affiancamento di inizio fornitura avrà termine, al più tardi, tre giorni lavorativi prima della data di sottoscrizione del contratto.

Nel caso in cui l'OEA non esercitasse tale facoltà, sarà ritenuto totalmente responsabile della piena adeguatezza delle attività che verranno svolte, sia in termini di competenza e qualità che di raggiungimento degli obiettivi di prestazione.

Nell'ultimo mese di efficacia del contratto di cui al presente appalto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l'OEA si impegna a mettere a disposizione di ARST, per un periodo di almeno 7 giorni lavorativi, personale idoneo a garantire il trasferimento a dipendenti di ARST o a terzi aggiudicatari di gara in rinnovo da questo designati delle competenze relative al servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa svolte in favore di ARST.

ART. 19 – Affiancamento e formazione del personale di ARST

Nel corso della durata del contratto, l'OEA sarà chiamato a svolgere le seguenti attività:

 a) affiancamento nelle procedure e/o processi sulle attività condotte del personale di ARST, o a terzi da essi designati, al fine di rendere la prosecuzione quanto più efficace possibile. Tale affiancamento sarà organizzato secondo modalità da concordare e potrà prevedere sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, ecc.



b) organizzazione di interventi formativi (come conferenze, seminari, ecc.) su argomenti specifici di interesse di ARST, da erogare presso gli uffici di ARST stesso. L'offerta formativa sarà diversificata in ragione dei destinatari delle strutture interne di ARST per l'interfaccia con il broker e non potrà essere inferiore a 2 interventi formativi nel periodo della durata contrattuale.

Ciascun intervento formativo non dovrà essere inferiore alle 4 ore.

Si precisa che durante tale attività non verrà riconosciuto all'OEA alcun corrispettivo.

ART. 20 - Fallimento

In caso di fallimento dell'aggiudicatario, il contratto s'intenderà risolto, salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3 del d.lgs. n. 50 /2016.

In caso di raggruppamento di imprese, trova applicazione il disposto di cui all'art. 48, commi 18 e 19, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 21 - Risoluzione del contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile ARST si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equiparabile:

- a. nei casi di grave e reiterata inadempienza degli obblighi assunti come indicati nell'art. 6;
- b. mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
- c. perdita dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla gara;
- d. cessazione dell'attività, cessione del ramo d'azienda, fallimento;
- e. variazioni soggettive dell'esecutore del contratto;
- f. mancata dimostrazione, in qualsiasi momento e con la frequenza ritenuta opportuna, del pieno adempimento degli obblighi in materia assicurativa, assistenziale, previdenziale, retributiva e comunque derivante da rapporti di lavoro del personale;
- g. radiazione o cancellazione dal RUI di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 209/2005; in tal caso è obbligo del Consulente - intermediario darne pronta informazione ad ARST e la risoluzione del contratto è immediata;
- reiterata e grave violazione da parte dell'aggiudicatario della normativa vigente applicabile al servizio, delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, nonché delle condizioni, termini, modalità e costi di cui all'offerta;
- i. violazione delle disposizioni di cui al precedente art. 12 in merito alla sostituzione del Responsabile del Servizio;
- j. nei casi di applicazione di sanzioni disciplinari di particolare gravità da parte dell'IVASS diverse dalla radiazione o cancellazione;
- k. mancata dimostrazione di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
- subappalto o cessione del contratto;
- m. violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62.

La risoluzione del contratto, ove non previsto dal presente Capitolato, avrà effetto dal giorno stabilito nella comunicazione di ARST, la quale si rivarrà dei danni sulla cauzione definitiva e avrà diritto di affidare a terzi





la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno del Consulente - broker inadempiente, su cui graveranno tra l'altro i costi del nuovo affidamento del servizio e dell'esecuzione dello stesso.

L'esecuzione in danno non esimerà il Consulente broker dalle responsabilità civili e penali ad esso ascrivibili a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In particolare, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti causati all'Amministrazione, tra cui le maggiori spese che ARST dovrà sostenere per garantire la prosecuzione del servizio e/o per indire una nuova gara per l'affidamento dello stesso, ove non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicatario rinuncia fin da ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

In seguito alla risoluzione del contratto, residua in capo all'aggiudicatario l'obbligo di trasferire in forma adeguata agli Uffici di riferimento dell'Amministrazione, o al Broker subentrante su richiesta di ARST i dati e i documenti in suo possesso relativi alle polizze vigenti e a quelle già scadute, nonché di ottemperare all'obbligo imposto di fornire il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale ARST o a terzi da questo designati.

Ove si verifichino le circostanze di cui commi precedenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ARST si riserva la facoltà di interpellare i soggetti presenti nella graduatoria di cui alla presente procedura di gara, in ordine di merito, e di stipulare il nuovo contratto per il servizio di brokeraggio di cui all'art. 2 del presente Capitolato tecnico con il primo soggetto che accetti le medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati pervenuti per la partecipazione alla presente gara si svolgerà in conformità alle disposizioni del codice della privacy aggiornato e modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

In particolare, tali dati saranno trattati mediante strumenti manuali e informatici esclusivamente ai fini della presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatti salvi i casi previsti dalla normativa sopra indicata.

Il trattamento dei dati di cui l'aggiudicatario verrà a conoscenza durante l'esecuzione del presente appalto dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione della normativa sopra indicata.

Il titolare del trattamento è l'ARST nei confronti della quale l'interessato potrà far valere i diritti previsti dalla normativa sopra individuata.

Art. 23 - Controversie, foro competente e procedure di ricorso.

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Tribunale di Cagliari quale Foro dell'Amministrazione appaltante.

Art. 24 - Osservanza delle leggi, disposizioni generali e rinvii

Il broker aggiudicatario è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale, di tutte le leggi, decreti e circolari, anche non espressamente citati, sia di carattere amministrativo che di carattere tecnologico, ambientale, ed altro.

A tal fine dovrà procedere alla redazione dell'offerta tecnica di gara, edotto di tutte le normative di settore vigenti e per questo non potrà richiedere nessun onere aggiuntivo o ristoro all'amministrazione invocando eventuali omissioni o carenze.



Art. 25 - Condizioni generali di contratto

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le Parti di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente Capitolato, dichiarano di approvarle tutte specificatamente, reiettando fin d'ora ogni reciproca eccezione.

Art. 26 - Stipulazione del contratto

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, si procederà alla successiva stipulazione del contratto nel rispetto dei termini di cui al D. Lgs. N 50/2016 mediante scrittura privata.

Ove risulti aggiudicatario un raggruppamento non ancora costituito, questi dovrà presentare il mandato speciale con rappresentanza e procura.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria, che provvederà a versarle entro 5 giorni dalla dati di richiesta.

Con

